

ASCOM

ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, TURISMO
E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI BIELLA

CONFCOMMERCEIO

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Si ricorda a tutte le aziende interessate che la dichiarazione della pubblicità con durata “annuale” **HA EFFETTO ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI** purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati a cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta: **TALE PUBBLICITÀ S’INTENDE PROROGATA CON IL PAGAMENTO DELLA RELATIVA IMPOSTA EFFETTUATO ENTRO IL 31 GENNAIO DELL’ANNO DI RIFERIMENTO, SEMPRE CHE NON VENGA PRESENTATA DENUNCIA DI CESSAZIONE ENTRO IL MEDESIMO TERMINE.**

Sebbene il dettato normativo faccia riferimento al 31 gennaio qualora un contribuente voglia, al termine dell’anno, eliminare delle insegne è consigliabile che lo faccia e che lo comunichi agli uffici competenti entro il 31 dicembre.

Il soggetto che intende installare dei mezzi pubblicitari è tenuto **PRIMA** di iniziare la pubblicità, a presentare agli uffici competenti apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. **SE TALE DICHIARAZIONE NON VIENE PRESENTATA LA PUBBLICITÀ SI PRESUME EFFETTUATA CON DECORRENZA DAL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO IN CUI È STATA ACCERTATA** (tale principio non vale solo per la pubblicità definita “ordinaria” ossia quella realizzata con insegne, cartelli, targhe, manifesti, ma anche per quella effettuata con veicoli e pannelli luminosi).

Si ricorda inoltre che per le fattispecie pubblicitarie ordinarie (ossia per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, ecc.) **CHE NON ABBIANO DURATA SUPERIORE A TRE MESI, PER ESEMPIO TUTTA LA PUBBLICITÀ CHE VIENE REALIZZATA IN OCCASIONE DEI SALDI**, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.

Per informazioni sulle varie possibilità di esenzione è possibile telefonare in Associazione al n. 015/8352716.

CONFCOMMERCEIO